

Regolamento per la disciplina dell'assunzione, a carico del Consiglio regionale della Calabria, degli oneri di rimborso delle spese legali e peritali relativi a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa-contabile promossi nei confronti di dipendenti in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili al personale del comparto e all'area della dirigenza Funzioni locali in materia di patrocinio legale, i presupposti oggettivi e soggettivi, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del rimborso delle spese legali e peritali, di seguito denominate spese legali, in favore:

- a) dei dirigenti e dei dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, di seguito denominati dipendenti;
- b) nonché dei dipendenti di altra pubblica Amministrazione, comandati presso la struttura burocratica del Consiglio regionale,

sottoposti a un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e/o contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, a condizione che non sussista conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Il presente Regolamento si applica ai dipendenti di ruolo del Consiglio regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, coinvolti in procedimenti giudiziari per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. È, altresì, ammesso il rimborso delle spese legali in favore:

- a) del dipendente del ruolo consiliare cessato dal servizio, purché il procedimento giudiziario riguardi attività svolte durante il periodo lavorativo reso presso il Consiglio regionale;
- b) del dipendente di altra pubblica Amministrazione comandato presso la struttura burocratica del Consiglio regionale, nel caso in cui il procedimento giudiziario riguardi attività svolte durante il periodo di servizio reso presso il Consiglio regionale;
- c) degli eredi del dipendente deceduto che abbia presentato in vita la comunicazione di cui all'articolo 6 nel rispetto di quanto previsto dal presente

Regolamento: in tale ipotesi, non trova applicazione il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'articolo 8, comma 1, bensì il termine di un anno, decorrente dalla notifica del provvedimento giudiziale.

Art. 3 **(Presupposti e condizioni)**

1. Il rimborso delle spese legali spetta al concorrere dei seguenti presupposti:
 - a) un rapporto di servizio a tempo indeterminato o determinato;
 - b) un nesso di strumentalità, ossia una connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti di ufficio. Il nesso è escluso quando il dipendente agisca per fini personali;
 - c) assenza del conflitto di interessi, per come meglio specificato all'articolo 5;
 - d) comunicazione del dipendente avvenuta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6;
 - e) accertata insussistenza di un procedimento disciplinare, ovvero, in caso di sua apertura, conclusione favorevole per il dipendente; a tal fine, all'atto della instaurazione del procedimento giudiziario per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento e all'adempimento dei compiti d'ufficio, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente l'Area/Settore/Ufficio di assegnazione, nonché l'Ufficio competente per l'istruttoria di cui all'articolo 6, indicando in maniera specifica i contenuti del procedimento avviato. Se il procedimento giudiziario riguarda il Segretario generale e/o il Direttore generale, lo stesso è tenuto a informare l'Ufficio di Presidenza.
 - f) sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, con valore di cosa giudicata, che escluda la responsabilità del dipendente in ordine ai fatti contestati in ogni sede (penale, civile, amministrativa o contabile). In particolare:
 - 1) con riferimento ai giudizi civili e di responsabilità amministrativa, la definitività della sentenza che legittima l'istanza di rimborso, di cui all'articolo 6, si consegue con il giudicato, allorché la sentenza non sia più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinaria;
 - 2) con riferimento ai giudizi penali:
 - 2.1 nell'ipotesi di provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, la definitività si consegue allorché lo stesso non è più soggetto a reclamo;
 - 2.2 in caso di sentenza di non luogo a procedere adottata dal giudice dell'udienza preliminare, la definitività si consegue quando la stessa non è più soggetta ad appello;

2.3 in caso di sentenza pronunciata nel giudizio penale, la definitività si consegue con la sua irrevocabilità, la quale matura allorché la stessa non è più soggetta a mezzi di impugnazione diversi dalla revisione.

g) istanza di rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 4

(Definizione di sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità)

1. La sentenza o il provvedimento di esclusione della responsabilità che legittima l'istanza di rimborso di cui all'articolo 8, è da individuarsi secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nei giudizi civili per responsabilità verso terzi il rimborso è invocabile allorché il giudizio si concluda con sentenza di rigetto nel merito dell'azione di responsabilità; il rimborso non spetta nell'ipotesi di conclusione del giudizio con sentenza definitiva dichiarativa di una questione pregiudiziale di rito, di nullità processuali o di una questione preliminare di merito.

3. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, il procedimento si intende concluso favorevolmente se è stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendo lo stesso esente da responsabilità per danno erariale; il rimborso non spetta nell'ipotesi di invito a dedurre al quale segua archiviazione in fase preprocessuale disposta dal Pubblico ministero contabile.

4. Nei giudizi penali, il rimborso è invocabile nei casi in cui intervenga:

- a) provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato, ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- b) sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché il fatto non costituisce reato, perché gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio; in tale ultima ipotesi è altresì necessario che l'Ufficio competente per l'istruttoria verifichi l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- c) sentenza di assoluzione pronunciata all'esito della fase del dibattimento perché:
 - 1) il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come reato o il fatto non costituisce reato;
 - 2) quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato

commesso da persona imputabile, ovvero vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. In tali ipotesi è altresì necessario che l'Ufficio competente per l'istruttoria verifichi l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente;

5. Nei giudizi penali, non danno titolo al rimborso delle spese legali:

- a) i provvedimenti di archiviazione delle indagini preliminari per mancanza di una condizione di procedibilità, o perché la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del Codice penale per particolare tenuità del fatto o per estinzione del reato;
- b) le sentenze di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, o per estinzione del reato, o per l'esistenza di qualsiasi causa di non punibilità dell'imputato;
- c) le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito della fase del dibattimento per mancanza delle condizioni di procedibilità e di perseguibilità, ovvero perché il reato è stato commesso da persona non punibile, ovvero per estinzione del reato.

Art. 5 (Conflitto di interessi)

1. Il conflitto di interessi sussiste quando dal procedimento giudiziario e/o disciplinare emergono condotte del dipendente contrarie o inconciliabili con il perseguimento dei fini pubblici istituzionali dell'Ente.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il conflitto di interessi, anche potenziale, deve ritenersi sussistente, in via esemplificativa e non esaustiva, in caso di:

- a) attivazione di un procedimento giudiziario da parte del dipendente contro il Consiglio regionale o viceversa;
- b) costituzione del Consiglio regionale quale parte civile nel giudizio penale in cui è imputato il dipendente;
- c) rilevanza sul piano disciplinare del fatto e/o dell'atto contestato in sede giudiziaria, quando il procedimento disciplinare si sia concluso con l'irrogazione della relativa sanzione, indipendentemente dagli esiti del procedimento giudiziario;
- d) attivazione di un procedimento per responsabilità contabile a carico di dirigenti e dipendenti, nei casi previsti dalla legge (ad es. maneggio valori, economo, etc.);

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione iniziale della sussistenza del conflitto di interesse, anche potenziale, da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria, non pregiudica il successivo rimborso se, all'esito del procedimento giudiziario, con valore di cosa giudicata, sia stata esclusa ogni responsabilità del dipendente.

TITOLO II

Norme procedurali

Art. 6 **(Adempimenti preliminari)**

1. Il dipendente, al fine del successivo rimborso delle sostenute spese legali, entro trenta giorni dall'instaurazione del procedimento (civile, penale, amministrativo, contabile), a pena di decadenza, deve comunicare all'Ufficio competente per l'istruttoria, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica istituzionale ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) l'apertura del procedimento giudiziario a suo carico;
- b) il nominativo del proprio legale di fiducia e dell'eventuale consulente/perito, richiedendo su tale scelta il gradimento dell'Ente;

2. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere corredata da:

- a) copia dell'atto giudiziario introduttivo del procedimento a suo carico e di ogni altra documentazione utile relativa allo stesso;
- b) copia del mandato conferito al proprio legale di fiducia e all'eventuale consulente/perito;
- c) dichiarazione dell'avvocato e dell'eventuale consulente/perito attestante l'insussistenza di un conflitto professionale e/o d'interesse con il Consiglio regionale della Calabria, con contestuale impegno a informare l'Ente, anche a richiesta, dell'andamento del procedimento, segnalando, in particolare, le situazioni, eventualmente sopravvenute, dalle quali possano insorgere situazioni di conflitto di interessi;
- d) dichiarazione del dipendente attestante:
 - 1) l'impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - 2) l'assenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di polizze assicurative che coprano le spese legali e peritali, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - 3) il consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti.

3. L'Ufficio competente per l'istruttoria, ricevuta la comunicazione e la richiesta di gradimento del legale nominato di cui ai commi 1 e 2, se ravvisa la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, ne dà comunicazione al dipendente entro quindici giorni, trascorsi i quali il gradimento si intende tacitamente espresso.

Art. 7
(Cause di esclusione dal rimborso e decadenza)

1. Il dipendente è escluso dal rimborso:

- a) in caso di mancanza dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 3;
- b) se beneficiario della polizza assicurativa di cui ai rispettivi CCNL tempo per tempo vigenti o di una polizza assicurativa, comunque stipulata per la copertura dei rischi relativi alle spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi nei suoi confronti, in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, salvo che per la quota parte eventualmente non coperta dal contratto di assicurazione, ove stipulato;
- c) in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4, 6 e 8; resta salva, per gli eredi del dipendente, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui non si applica il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'articolo 8, comma 1, ma quello di un anno dalla notifica del provvedimento giudiziale;
- d) nel caso in cui abbia ottenuto la liquidazione a proprio favore delle spese legali in sede giudiziaria.

Art. 8
(Procedimento di rimborso delle spese legali)

1. Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, il dipendente, con le modalità di cui al comma 3, deve presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio competente per l'istruttoria, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento giudiziario definitivo che ne ha escluso ogni responsabilità, e nel rispetto dei presupposti, condizioni e requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 5, motivata istanza di rimborso.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegati:

- a) copia conforme della sentenza o di altro provvedimento definitivo, con l'attestazione rilasciata dall'ufficio giudiziario competente che il provvedimento medesimo è passato in giudicato, ovvero non più impugnabile;
- b) documentazione probante l'attività svolta dal difensore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia dei verbali di udienza, atti difensivi quali comparse, memorie, istanze, etc.), nonché copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata delle quali si intende chiedere il rimborso;
- c) dichiarazione, resa ai sensi ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di istituti di assicurazione o di altri soggetti ovvero, in alternativa, dichiarazione in ordine all'importo ricevuto;
- d) copia di un documento di identità in corso di validità;
- e) relazione descrittiva delle attività svolte dal legale di fiducia designato, unitamente a specifica nota recante l'evidenziazione analitica delle singole

attività svolte e delle spese vive sostenute. La medesima documentazione deve essere presentata dal consulente/perito, se nominato;

f) nota specifica redatta dall'avvocato incaricato della difesa, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza;

g) nota specifica redatta dall'eventuale consulente/perito incaricato, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza;

3. L'istanza di rimborso, munita degli allegati, può essere inviata a mezzo:

a) PEC, all'indirizzo PEC della Direzione generale indicato nel sito istituzionale consiliare;

b) posta elettronica ordinaria istituzionale del dipendente istante all'indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale della Direzione generale;

c) posta raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo istituzionale.

Art. 9

(Limiti e criteri di quantificazione del rimborso)

1. Il Consiglio regionale assume a proprio carico il rimborso delle spese per un solo difensore e per un solo consulente/perito (se nominato), anche in caso di prestazione svolta da più soggetti.

2. La sostituzione di un legale di fiducia va considerata come difesa di un solo difensore; analogamente, in caso di nomina del consulente/perito.

3. In caso di litisconsorzio ove siano parti sia il Consiglio regionale che il dipendente, il rimborso è ammissibile solo se il litisconsorzio è necessario o se la difesa del dipendente è risultata significativamente utile all'Ente.

4. Il rimborso non può essere inferiore al parametro minimo né superiore al parametro medio, per come fissati dalle tabelle ministeriali forensi, tempo per tempo, vigenti.

5. Nel caso in cui più dipendenti siano coinvolti nello stesso procedimento, ricoprendo la medesima posizione procedimentale o processuale e siano stati tutti assistiti dallo stesso legale, deve essere presentata una fattura unica, che può essere incrementata per ciascuna parte rappresentata successiva alla prima, secondo i criteri e le percentuali previste dalle tabelle ministeriali forensi tempo per tempo vigenti. Rimane in ogni caso ferma la valutazione di congruità di cui all'articolo 10.

6. In caso di conclusione favorevole di un procedimento di responsabilità contabile, le spese legali sono rimborsate nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

7. L'importo del rimborso per tutta l'opera prestata dal consulente/perito è riconoscibile nel minimo, secondo le relative e pertinenti disposizioni tariffarie e/o parametriche.

Art. 10

(Istruttoria della pratica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso di cui all'articolo 8, l'Ufficio consiliare competente per l'istruttoria redige apposita relazione che invia, entro quindici giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria, al Presidente

della Commissione di valutazione di cui all'articolo 11, per la valutazione della congruità della nota specifica di cui all'articolo 8, comma 2, lettere f) e g) e per la definitiva quantificazione del rimborso. La prima riunione ha luogo entro quindici giorni successivi alla ricezione della relazione istruttoria.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, l'Ufficio di cui al comma 1, al fine dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), acquisisce notizie circa la sussistenza o meno di procedimenti disciplinari in corso o definiti con addebito di responsabilità al dipendente per i medesimi fatti per i quali si è aperto il giudizio.

3. Se la documentazione prodotta ai fini della richiesta di rimborso non è completa, il dipendente interessato è tenuto a produrre le integrazioni richieste dall'Ufficio competente per l'istruttoria e/o dalla Commissione di valutazione, entro il termine indicato, a pena di rigetto della richiesta.

4. Le richieste di integrazione documentale e l'attivazione del procedimento disciplinare sospendono tutti i termini previsti dal presente articolo, i quali ricominciano a decorrere, rispettivamente, dalla data in cui il dipendente provvede all'invio della documentazione integrativa e/o dalla conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 11 **(Commissione di valutazione)**

1. La valutazione di congruità della nota specifica del difensore designato (e/o del consulente/perito) e la definitiva quantificazione dell'importo rimborsabile è demandata ad apposita Commissione di valutazione, composta da:

- a) Direttore generale;
- b) Dirigente del Settore Assistenza giuridica;
- c) Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria.

2. In caso di conflitto di interessi o altro impedimento di un componente della Commissione, lo stesso è sostituito dal rispettivo Dirigente di Area. Se il conflitto di interessi o l'impedimento riguardano il Direttore generale, lo stesso è sostituito dal Dirigente dell'Area Gestione.

3. Il dipendente responsabile dell'istruttoria del procedimento di rimborso svolge le funzioni di relatore durante le riunioni della Commissione di valutazione.

4. L'esito della valutazione è comunicato al dipendente interessato entro trenta giorni dalla data della prima seduta della Commissione di valutazione; in caso di valutazione positiva, il dipendente è tenuto a inviare al responsabile del procedimento di cui al comma 3 e nel termine indicato, la fattura quietanzata di importo pari a quello ritenuto congruo, accompagnata da documentazione attestante la tracciabilità del pagamento.

Art. 12
(Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento di rimborso si conclude, ordinariamente, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, con il provvedimento di liquidazione della spesa, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 13
(Ripetizione delle somme)

1. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di archiviazione, sia disposta la riapertura delle indagini e venga accertata la responsabilità penale dell'indagato, il Consiglio regionale, avutane notizia, provvede alla ripetizione delle somme erogate a titolo di rimborso; analogamente, si procede nell'ipotesi di revoca della sentenza di non luogo a procedere con successivo accertamento della responsabilità dell'imputato.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 14
(Decadenza)

1. Gli adempimenti procedurali posti a carico del dipendente richiedente sono previsti a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 15
(Trattamento dati personali)

1. Il Consiglio regionale, titolare del trattamento dei dati personali, garantisce che lo stesso è svolto nel rispetto della vigente normativa in materia e, in particolare, del Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze di rimborso di cui all'articolo 8 pervenute in data successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 17
(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 50 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 18 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019, n. 20 del 26 giugno 2020 e n. 83 del 22 dicembre 2023.

Art. 18
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato espressamente nel presente Regolamento si rinvia alle tabelle ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali forensi, nonché, per i consulenti/periti, alle rispettive disposizioni tariffarie e/o parametriche, nonché alle norme del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e alla normativa nazionale in materia, nonché ai contratti collettivi del comparto dirigenza e Funzioni locali, tempo per tempo vigenti e agli univoci indirizzi delle magistrature.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è reso disponibile nel sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.